

N. R.G. 131/2023



Tribunale Ordinario di Rimini
Sez. Civile

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento per concordato minore

n. r.g. **131/2023** proposto da

--	--	--

ha adottato il seguente provvedimento.

Rilevato che il ricorrente, professionista grafico designer , ha proposto un concordato minore “in continuità” a norma dell’art 74, 1 comma cci;

che la proposta prevede:

il pagamento integrale, ma rateizzato, delle prededuzioni,

il pagamento integrale del creditore ipotecario, con il quale proseguirebbe il contratto di mutuo in regolare ammortamento (debito residuo € 168.000 circa) ;

il pagamento al 30% del creditore privilegiato INPS

il pagamento al 15% del creditore privilegiato fiscale,

il pagamento dei creditori chirografari al 10%

questi ultimi tre, in 60 rate (5 anni), con la medesima cadenza per ciascun creditore

che **il piano** prevede:

- a) di non liquidare l'immobile - casa di abitazione , che all'esito del regolare adempimento del mutuo resterebbe di proprietà del debitore e della moglie;
- b) di mettere a disposizione dei creditori una quota del proprio reddito da attività professionale, al netto delle spese , delle imposte e delle somme necessarie al sostentamento della famiglia, e specificamente:

- 12 rate da € 200 ciascuna
- Le successive 48 rate da € 253,49 ciascuna;

- c) inoltre la coniuge del debitore, , lavoratore dipendente con un reddito mensile di € 1300 netti circa, apporterebbe finanza esterna al piano, mettendo a disposizione :

- 12 rate da € 179,50 ciascuna
- successive 48 rate da € 200 ciascuna

Le rate mensili complessive sarebbero destinate proporzionalmente alle prededuzioni ed ai diversi creditori (come da schema pagg 38-41 del ricorso),

Il tutto per un importo totale di € 21.402 .

Ritenuto che proposta e piano presentino criticità che ne inficiano la ammissibilità:

1 – nel debito che il ricorrente intende ristrutturare sono compresi - direttamente, o tramite l'inclusione nella voce “ Spese Familiari “ del debitore – importi che corrispondono ad obbligazioni della moglie del debitore stesso, ; così, il debito per la metà della rata del mutuo fondiario per la casa di abitazione; così il debito per “ finanziamento Unicredit € 300 mensili “: v Schema

pag 30 del ricorso: SPESE FAMILIARI; se nel caso del mutuo fondiario il [REDACTED] è condebitore in solido, con conseguente fondatezza della indicazione dell'intero debito al passivo della procedura (ma di conseguenza all'attivo della procedura andrebbe indicato il credito per regresso nei confronti della [REDACTED]), nel caso del finanziamento Unicredit il ricorrente è del tutto estraneo a quella posta debitoria;

2- a fronte di quanto appena rilevato (il ricorrente si fa carico senza corrispettivo di un debito della moglie), viene rappresentata una “finanza esterna” portata proprio dalla moglie, peraltro munita di un reddito mensile molto contenuto; detta rappresentazione si rivela artificiosa, ove si consideri che la [REDACTED], con le stesse risorse, dovrebbe piuttosto sostenere i debiti che le competono , consentendo al ricorrente una più ampia disponibilità di reddito da destinare ai propri creditori;

3- l'art 75 c 3 CCI consente al debitore che popone il concordato minore in continuità di proseguire il pagamento del mutuo , in regolare ammortamento, con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa : a differenza che per la ristrutturazione del consumatore, non è quindi prevista la possibilità di “conservare” la casa di abitazione proseguendo il pagamento del mutuo fondiario. Tuttavia, come ha già osservato la giurisprudenza (Trib Venezia 6-4-2023), è sempre possibile per il debitore, secondo le regole generali, ristrutturare il debito “lasciando fuori” dal negozio concordatario una posizione , e stipulando con il creditore in questione un patto specifico ed esterno: purché ciò non sia lesivo dei diritti dei creditori trattati nel concordato, rispetto ai quali proposta e piano devono essere convenienti rispetto alla alternativa liquidatoria; questi, dunque, non devono vedersi privati della possibilità di trarre attivo utile dal bene che non viene messo a loro disposizione , né devono avere a loro disposizione una somma (la quota del reddito del debitore apprensibile dalla procedura) inferiore a quella che avrebbero nell'alternativa liquidatoria.

Nel caso in questione, il ricorrente non ha dedotto né prodotto alcun contratto specifico con l'ipotecario; né ha dimostrato adeguatamente che il valore di liquidazione dell'immobile (indicato in ricorso in importo molto inferiore rispetto a quello a suo tempo stimato dal creditore fondiario) , sommato alla rata mensile che col piano destina comunque al fondiario, sarebbe adeguato a ad estinguere esclusivamente il debito ipotecario, e non comporterebbe alcun attivo ulteriore per i privilegiati (si tenga presente che il creditore previdenziale ed il creditore fiscale godono anche di privilegio immobiliare sussidiario); cosicché , allo stato, non ricorrono i presupposti per la falcidia dei privilegiati a norma dell'art 75 c 2 CCI, perché non è adeguatamente provato che ai privilegiati sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;

4 – la proposta non rispetta l'ordine delle cause di prelazione (Absolute Priority Rule) , perché distribuisce le risorse fra i privilegiati senza esaurire prima il grado precedente e , in assenza di effettiva finanza esterna, prevede il pagamento dei chirografari in presenza di falcidia dei privilegiati generali ; si ritiene che la applicazione della Relative Priority Rule riguardi il concordato preventivo e non anche il concordato minore, a ciò ostando – fra l'altro - il già citato c 2 dell'art 75 (si richiamano in proposito le considerazioni espresse in Trib Rimini 25-7-2023 a proposito della ristrutturazione del consumatore);

Ritenuto pertanto che il concordato, così come proposto, non sia ammissibile, non essendo dette criticità emendabili attraverso integrazioni o semplici rettifiche

PQM

Dichiara inammissibile il concordato minore proposto dal
con ricorso del 14-11-202.

Si comunichi.

Rmini, 04/12/2023

Il Presidente
dott. Francesca Miconi